

premessi che:

Raffaele Bianchi, dichiarato fallito dal Tribunale di Milano con sentenza del 5.6.2003 in qualità di socio accomandatario della Provalves high technology s.a.s. di Raffaele Bianchi, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Milano che, decidendo sul reclamo proposto contro il provvedimento del tribunale fallimentare, ha confermato l'insussistenza delle condizioni per l'esdebitazione in base alla considerazione che non sussisteva il presupposto oggettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 142 e consistente nell'avvenuto pagamento, almeno parziale, di tutti i creditori concorsuali ammessi al passivo;

il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce l'erronea interpretazione dell'art. 142 l. fall. per avere la corte territoriale ritenuto necessario ai fine della concessione dell'esdebitazione il parziale pagamento di tutti i creditori. Resistono con controricorso l'INAIL e la IMS s.p.a.

Rilevato che:

la questione che si pone per la prima volta all'attenzione della Corte attiene all'interpretazione della disposizione secondo cui "*L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali*" (art. 142, c. 2°, l. fall.) e consiste nello stabilire se il dettato normativo debba essere inteso nel senso che sia necessario che tutti i creditori siano stati soddisfatti almeno parzialmente oppure nel senso che sia necessario che almeno una parte dei creditori sia stata soddisfatta;

l'istituto dell'esdebitazione, già presente come conseguenza *ex lege* dei concordati, per la prima volta viene introdotto nella procedura fallimentare sulla scia delle legislazioni di altri Paesi e, come enuncia la Relazione illustrativa del d.lgs. n. 5/2006, "*L'obiettivo è quello di recuperare l'attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie*";

il riconoscimento del beneficio è tuttavia condizionato alla sussistenza di determinati requisiti che in parte attengono alla condotta del debitore fallito e in parte hanno natura oggettiva;

Vittorio Zanichelli est.





ed è in particolare sul significato da attribuire all'espressione sopra richiamata secondo cui *"L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali"* dottrina e giurisprudenza di merito si sono divise;

una prima interpretazione valorizza innanzitutto il contenuto della legge delega in tema di esdebitazione (art. 1 della l. n. 80/2005) da cui emergerebbe innanzitutto che il legislatore delegante abbia inteso concedere in linea di principio l'esdebitazione per tutti i *"debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti"* e quindi per tutti i crediti che non avessero trovato soddisfazione in esito al procedimento fallimentare, siano o no stati insinuati nella procedura, dove l'aggettivo 'residui', riferito ai crediti, altro non significherebbe che 'rimasti insoddisfatti' dopo il riparto finale così che da tale espressione non potrebbe desumersi l'intento del legislatore delegante di limitare l'esdebitazione all'avvenuto soddisfacimento di parte di ogni credito; secondo tale orientamento che nell'intento del legislatore non vi fosse la previsione di alcuna limitazione derivante da eventi che non siano ascrivibili a condotte biasimevoli del creditore e quindi a lui imputabili sotto il profilo della non meritevolezza del beneficio, con un sostanziale recupero del concetto di imprenditore "onesto ma sfortunato", deriverebbe dall'elencazione delle condizioni ostative che evidenziano tutte condotte contrarie alla corretta ed onesta gestione dell'impresa con la conseguenza che, dovendo procedere all'interpretazione di una disposizione optando tra possibili soluzioni per quella che appare aderente alla delega piuttosto che per quella che si qualifica come alla stessa contraria, dovrebbe ritenersi che a fronte di una disposizione che comunque introduce una limitazione conseguente ad una situazione il cui verificarsi può derivare da condotte estranee a quelle di per sé ostative dovrebbe privilegiarsi quella che meno restringe l'ambito di applicazione dell'istituto ponendosi quindi in maggior sintonia con la delega e tale sarebbe quella che subordina la concessione dell'esdebitazione all'avvenuto riparto di un qualche ricavato dalla liquidazione con l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione e delle spese della procedura, indipendentemente dal numero di creditori soddisfatti;

né a tale interpretazione osterebbe la formulazione letterale della

Vittorio Zaffichelli est.



disposizione la quale consente dal punto di vista linguistico entrambe le interpretazioni, posto che l'oggetto della parziale soddisfazione può essere la categoria dei creditori, nel senso che solo alcuni possono essere soddisfatti, oppure il credito di ciascuno di loro, che quindi deve avere avuto soddisfazione in una qualche misura; e neppure altre disposizioni contrasterebbero con la richiamata lettura, posto che non sarebbe esatto, come pure è stato sostenuto, che la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 143 l. fall. secondo cui l'esdebitazione opera per "i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente" presupporrebbe un soddisfacimento parziale e, appunto, non integrale: l'espressione, in realtà, è del tutto neutra e indica unicamente che diviene inesigibile il debito che residua dopo i riparti avvenuti in corso di procedura che per qualche creditore può essere parziale rispetto a quello originario ma che per altri può essere anche pari all'intero;

si evidenzia, infine, che richiedere la soddisfazione in qualche misura di tutti i creditori concorsuali comporterebbe la necessità del pagamento integrale di quelli muniti di privilegio generale e di quelli muniti di privilegio speciale nei limiti del valore dei beni gravati, non potendosi provvedere al soddisfacimento dei chirografari se non nel rispetto delle cause di prelazione; ne deriverebbe non solo l'ammissibilità dell'esdebitazione solo in presenza di una situazione patrimoniale che avrebbe consentito l'accesso al concordato ma anche, in concreto, una applicazione dell'istituto del tutto marginale;

l'opposta opinione valorizza per contro il dato letterale anche alla luce dei lavori delle Commissioni che si sono occupate della materia e che avevano previsto una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari, deducendone che l'eliminazione di tale previsione induce ad interpretare la previsione del soddisfacimento "almeno ... in parte" come ancora riferito a tale categoria;

sempre in base a tale canone ermeneutico, e pur rappresentandosi i dubbi di costituzionalità e di concreta incidenza dell'istituto che tale interpretazione comporta, si evidenzia come la previsione dell'art. 143 c. 1 l. fall. secondo cui il tribunale dichiara inesigibile "i debiti non soddisfatti integralmente" presuppone necessariamente che tutti i debiti siano soddisfatti almeno parzialmente, non potendo tale espressione essere

Vittorio Zanichelli est.



riferita a quelli per nulla soddisfatti; a conferma si richiama il disposto dell'art. 144 l. fall. a mente del quale l'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non insinuati "opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso" che renderebbe evidente come almeno una parte del debito debba essere soddisfatta, potendo l'eccedenza essere riferita solo a questa e non ad una pretesa del tutto insoddisfatta.

Ritenuto che la questione come sopra sintetizzata sia da considerarsi della massima importanza in quanto dalla soluzione della stessa dipende l'applicabilità dell'esdebitazione ad un rilevante numero di procedure fallimentari;

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la valutazione dell'opportunità della rimessione della causa alle Sezioni Unite.

Roma, 28 settembre 2010

Il Presidente

Dott. Corrado Carnevale

Depositato in Cancelleria

il 21 OTT 2010

IL CANCELLIERE
Alfonso Madaleni

Vittorio Zanichelli est.